



Verbale dell'assemblea dei soci del

“Progetto SeMe” – 26 ottobre 2020

Il Presidente da atto che in prima convocazione non è presente nessun socio.

L'Assemblea è stata convocata, in forma straordinaria, a norma e nei termini di legge e di Statuto mediante invio della convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno, per posta elettronica e per posta ordinaria.

In seconda convocazione il Presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti 2 soci (Mecatti e Festini), dichiara validamente costituita l'Assemblea. Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Marco Mecatti.

In applicazione del DCPM del 24 ottobre 2020 art. 1 comma 9 lett. o) per il contenimento del contagio da COVID-19, che raccomanda e consente l'intervento da remoto con mezzi telematici dei soci intervengono validamente in assemblea altri 6 soci (Simoncini I., Braggion, Funghi, Toccafondi, Rafanelli e Fontana)

In assenza del Segretario, Il Presidente incarica Francesco Festini.

L'ordine del giorno è il seguente:

- 1. Approvazione modifiche statuto**
- 2. Varie ed eventuali**

1. Approvazione modifiche statutarie

La Commissione a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto in data 11 maggio 2019 ha elaborato alcune modifiche al testo, anche a seguito di una interlocuzione con il CESVOT , sempre per l'adeguamento dello stesso al TU 117 del 2017.

Il Presidente illustra le modifiche che sono proposte rispetto al testo dello statuto attualmente in vigore.

E' stata modificata la denominazione dell'associazione adesso **“Progetto SeMe ODV”**.

Si propone di introdurre la possibilità dell'intervento in assemblea con mezzi telematici.

Sono state precisate le attività dell'associazione riportando alcune leterre dell'art del TU 117 del 2017 in

Vengono illustrate anche le altre modifiche di minore rilevanza.

L'assemblea approva all'unanimità il testo che viene allegato al presente verbale.

Le modifiche allo Statuto sono dichiarate immediatamente esecutive, pertanto la nuova denominazione dell'associazione è la seguente:

"Progetto SeMe ODV" .

Null'altro essendovi a deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 22:30 .

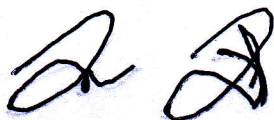
Il Presidente ed estensore del verbale

Marco Mecatti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marco Mecatti', written over a horizontal line.

Per il Segretario

Francesco Festini

Two handwritten signatures in black ink, likely belonging to Francesco Festini, written below the text.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Progetto SeMe ODV"

PREMESSA

"Progetto SeMe" è un'associazione non riconosciuta che deriva dall'associazione "Progetto SeMe – Microcredito per un uso responsabile del denaro", creata nel Febbraio dell'anno 2005.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

A norma dell'art. 36 e segg. c.c. è costituita con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché di promozione umana e culturale, l'associazione, senza finalità di lucro, denominata "Progetto SeMe ODV", ente del terzo settore ed organizzazione di volontariato ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

Art. 2

L'associazione ha sede in Firenze e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera della Commissione.

Art. 3

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. In qualsiasi momento l'Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'associazione, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

OGGETTO

Art. 4

L'associazione "Progetto SeMe" è un'organizzazione di volontariato ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini civici, solidaristici e di utilità sociale, prevalentemente in favore della popolazione, svolgendo una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- c. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007.

L'associazione è un ente culturale ed apartitico, aconfessionale e senza fini di lucro, ed ha come scopo la diffusione di un nuovo concetto di denaro, basato sulla sua natura di mero strumento per il conseguimento di beni ed utilità e per l'auto-

promozione e il miglioramento dell'esistenza di ciascuno. A tal fine, l'associazione ritiene importante costituire e far confluire il denaro in un sistema trasparente e partecipativo, creato in favore dei soggetti più svantaggiati.

Nella realizzazione delle proprie finalità, l'associazione intende ispirarsi ai seguenti principi:

- Le persone sono più importanti del denaro; il credito va inteso soprattutto come credito di fiducia nelle capacità dell'altro di modificare in meglio la propria esistenza. L'associazione si propone pertanto l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito a chiunque ne faccia richiesta, nei limiti delle risorse disponibili, cercando di astenersi da ogni valutazione relativa ai bisogni del richiedente, primo responsabile della propria vita e delle proprie scelte e priorità.
- La relazione umana con le persone è la migliore garanzia di restituzione del prestito, come dimostrato dalle esperienze di microcredito esistenti. L'associazione si propone l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito anche alle persone che non possono offrire garanzie formali, purché accettino di entrare in una relazione vitale e duratura con l'associazione. Essi stessi si impegnano in prima persona a costruire e fortificare la relazione umana con i richiedenti prestito.

La base territoriale dell'attività associativa viene individuata in modo da facilitare il raggiungimento dell'obiettivo di creare una trama di relazioni all'interno della comunità di appartenenza. Ciò naturalmente presuppone un ambito di operatività territorialmente definito, che viene identificato col Quartiere 2, ammettendo che almeno nella prima fase dell'attività esso possa coincidere con una porzione soltanto del Quartiere. L'ampiezza del territorio di competenza dipenderà infatti dalle realtà associative che aderiranno all'associazione e dai rispettivi campi di intervento. L'associazione riconosce comunque che il principio di territorialità tollera eccezioni: essendo quest'ultima condizione necessaria al fecondo instaurarsi di una

relazione tra le persone, quando la relazione comunque sussista, l'associazione può decidere di operare anche al di fuori dei limiti territoriali che si è data.

Il denaro, in quanto strumento come sopra definito, non deve produrre altro denaro, fatti salvi gli ineliminabili oneri di gestione e movimentazione. Per questo, nell'intento di contrastare la dilagante speculazione finanziaria, l'associazione si propone l'obiettivo di ridurre al minimo il tasso di interesse passivo nei confronti dei richiedenti, fatti salvi i costi della controparte finanziaria, anche siglando apposite convenzioni con enti pubblici.

L'associazione intende quindi:

- Facilitare l'accesso al credito a coloro che hanno difficoltà a rivolgersi al sistema finanziario, non potendo offrire adeguate garanzie patrimoniali, garantendolo con le proprie risorse;
- Promuovere programmi per la creazione ed il sostegno di microimprese, con particolare riguardo a quelle di interesse sociale;
- Promuovere la cultura di un uso responsabile e critico del denaro, sia da parte dei singoli che di enti pubblici e privati;
- Favorire ogni altra attività di assistenza e sostegno finalizzata all'auto-promozione degli individui;
- Preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo, anche con l'ausilio di mezzi mediatici;
- Organizzare e/o partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, quali strumenti di formazione sul tema della finanza critica;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie eventualmente richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e della partecipazione ad altri enti del terzo settore, associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali ai sensi dell'art. 6 e 7 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche. L'associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi.

SOCI

Art. 5

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci. Possono essere soci persone fisiche, enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché aderiscano ai principi ispiratori dell'associazione.

La domanda è presentata alla Commissione (organo di amministrazione) che decide entro 60 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

Con l'accettazione della domanda il socio versa una quota di iscrizione, che è stabilita dalla Commissione ed è eguale per ogni socio, salve le deroghe previste nel Regolamento.

La Commissione può respingere la domanda con decisione motivata comunicata all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalla Commissione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Ai soci si richiede, in relazione alle possibilità e capacità di ciascuno, di partecipare alle attività sociali. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dalla Commissione e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Il socio ha diritto di:

- consultare il libro degli associati ed esaminare gli altri libri sociali; a tal fine occorre una richiesta scritta alla Commissione che la dovrà esaminare nella prima riunione utile;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7

La qualità di socio cessa per recesso, morte, esclusione, decadenza.

L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare alla Commissione, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno. Sarà onere della Commissione provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

La Commissione può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione dell'associato dall'associazione, per i seguenti motivi:

1. non ottemperi in modo grave alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento e delle delibere adottate dagli organi dell'associazione;
2. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
3. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, di una certa gravità, all'associazione.

La Commissione, entro il primo mese di ogni anno sociale, provvede alla revisione della lista dei Soci.

La delibera di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dalla Commissione all'associato il quale può fare ricorso all'assemblea entro 30 giorni dal suo ricevimento. L'assemblea deciderà nella prima seduta utile.

L'associato decade dalla qualifica di socio se entro il termine di tre mesi dalla richiesta scritta della Commissione, non rinnova, senza giustificato motivo la propria adesione con il pagamento della quota sociale.

Il recesso, la morte, l'esclusione, la decadenza non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8

Le risorse economiche necessarie al conseguimento degli scopi sociali ed alla copertura delle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali stabilite dalla Commissione;

- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da eventuali entrate derivanti da attività de-commercializzate o diverse, secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore;
- d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione, compatibile con il codice del terzo settore.

L'associazione dispone delle quote associative, dei contributi pubblici, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività di cui all'art. 6 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 7 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali, è pertanto vietata la distribuzione di utili o eventuali avanzi di gestione come previsto dall'art. 8 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) la Commissione (organo di amministrazione).

Sono cariche associative:

- a) il Presidente;
- b) il Tesoriere;
- c) il Segretario.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché discutere e deliberare sull'andamento dell'attività sociale;
- b) nominare i membri elettivi della Commissione secondo regolamento;
- c) decidere sull'inoltro all'ente abilitato al credito delle richieste di finanziamento presentate dalla Commissione;
- d) approvare il bilancio o rendiconto dell'Associazione;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto e del regolamento dell'associazione e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione stessa.
- f) interpretare lo Statuto in caso di divergenza tra più organi statutari;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei confronti dei medesimi;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) decidere sui ricorsi degli associati in caso di loro esclusione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio o rendiconto della associazione.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dalla Commissione o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che ciascun socio abbia dichiarato di accettare, almeno otto giorni prima della data della riunione e comunque mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede legale almeno 8 giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione almeno 24 ore dopo la prima convocazione. Non è ammessa la rappresentanza per delega. È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, su richiesta del socio, a condizione che il collegamento sia tecnicamente realizzabile da parte di coloro che partecipano all'assemblea in presenza.

Art. 12

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese con la maggioranza dei voti della metà più uno degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento, fusione, scissione, trasformazione, dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione di una assemblea in seduta straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Tesoriere.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

COMMISSIONE

Art. 13

La Commissione è l'organo di amministrazione dell'associazione, ha competenza generale su tutte le materie non riservate direttamente dallo Statuto ad altri organi.

Assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; predispone il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea.

Ha facoltà di preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

La Commissione ha inoltre il compito dell'esame preliminare delle richieste di microcredito che pervengono all'associazione, la promozione e la gestione della relazione con i richiedenti e con i soggetti di finanza critica abilitati al credito.

Nei limiti dei propri compiti statuari e secondo le direttive Assembleari, la Commissione ha potere di indirizzo della vita associativa, può proporre modifiche dello Statuto e dei regolamenti ed iniziative all'Assemblea. Può inoltre proporre che l'associazione si faccia garante delle richieste di finanziamento che decida di sostenere, con le forme tecniche stabilite di concerto con l'ente erogante. Decide infine l'ente di finanza critica con cui stipulare le convenzioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Le modalità di presentazione, approvazione ed attuazione delle richieste di microcredito sono stabilite dalla Commissione.

La Commissione decide, nei limiti delle proprie competenze, se limitare l'attività dell'associazione ad un particolare ambito territoriale.

Per le proprie decisioni la Commissione tende al raggiungimento del consenso, secondo quanto disposto dal Regolamento; in ogni caso, sono considerate valide le decisioni assunte a maggioranza semplice dei presenti.

La Commissione è rinnovata ogni due anni con le modalità previste nel regolamento.

È composta da dieci membri eletti e da un membro designato da ogni associazione aderente.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La Commissione nomina fra i suoi membri elettivi il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

In caso di dimissioni di uno dei membri eletti della Commissione diviene membro di diritto il primo dei non eletti, secondo regolamento. In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi è convocata l'Assemblea per avviare le procedure per la nuova elezione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dalla Commissione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute della Commissione e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Spettano al Presidente tutti i poteri che la Commissione delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Tesoriere in qualità di Vice Presidente.

IL SEGRETARIO

Art. 15

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- redigere i verbali delle riunioni degli organi associativi;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'associazione;
- assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Commissione.

TESORIERE

Art. 16

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i conti e di predisporre il rendiconto dell'associazione; tutti gli altri documenti e registri vengono tenuti dal Segretario.

Al Tesoriere spetta altresì il compito di Vicepresidente nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente come previsto dall'art. 14.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 17

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

La Commissione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Commissione può redigere, anche se non obbligatorio per legge, con cadenza biennale il bilancio sociale dell'associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

Art. 18

L'associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l'associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o di terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Art. 19

Le donazioni sono accettate dalla Commissione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dalla Commissione.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 20

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

SCIoglimento

Art. 21

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta della Commissione, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 ad altre associazioni di volontariato, enti del terzo settore, operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 22

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno su proposta della Commissione e con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

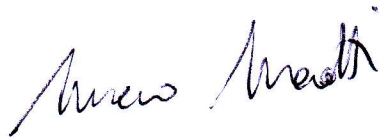
Art. 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Dlgs 3 luglio 2017 n. 117, alla legislazione regionale sul volontariato e, in quanto compatibile, al Codice civile.

REVISIONE DELLO STATUTO

Art.24

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dalla Commissione, dall'Assemblea e da gruppi di soci che rappresentino almeno un quinto degli iscritti. L'approvazione deve essere fatta dall'Assemblea secondo le maggioranze previste all'art. 12. La proposta di variazione deve essere posta al primo punto dell'ordine del giorno.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Aureo Monti", is written in a cursive style.